



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

OGGETTO :BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **sette**, del mese di **Febbraio**, alle ore **11:22**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLI REMO	SINDACO	X	
CANTONI THOMMY	VICE SINDACO		X
RUPANI CRISTINA	ASSESSORE	X	
ZINI SHARON	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	
Totale		4	1

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **CESARE DOTT. PEDRANZINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

La presenza dell'Assessore Rupani Cristina e dell'Assessore Pedrana Christian è avvenuta mediante videoconferenza, con il Sindaco Galli Remo e l'Assessore Zini Sharon presenti presso la sede dell'Amministrazione;

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario comunale, anch'esso presente in videoconferenza, mediante piattaforma Teams secondo le modalità indicate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.

PREMESSO CHE:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale"*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *"le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 837, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione e l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO altresì con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, pubblicata sul sito istituzionale in data 4 agosto 2021, ha approvato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025;
- l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2024 per riscuotere gli acconti fino al 30 novembre 2025;
- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha disposto che *"a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- l'art. 43 comma 11 del D. L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-*quiquies* citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- in ragione di quanto sopra, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario relativo al periodo 2022-2025 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.05.2022 e da ultimo revisionato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2024;

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone Unico:

- in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- si rende pertanto necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2021 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la propria deliberazione n. 31 del 27.02.2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del

bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RITENUTO pertanto, a fronte delle disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali, di determinare le tariffe dei tributi dell'Ente a valere per l'anno 2025 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto sub. A), nonché dare atto che:

- per quanto concerne le aliquote IMU la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
- per quanto concerne le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);

per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), nel quale sono altresì formulate le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
 - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DETERMINARE per l'anno 2025 le tariffe dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che per quanto concerne:

- le aliquote dell'IMU la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
- le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);

per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono formulate anche le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2025-2027, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto confermato e sottoscritto
Sindaco
Remo Galli

Segretario Generale
Cesare Dott. Pedranzini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 06/02/2025

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 06/02/2025

La Responsabile del Servizio
FUMASONI MIRIAM / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 06/02/2025

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2025-2027

Livigno, li 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio
BUSI PATRIZIA / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 17 DEL 07/02/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 24/02/2025 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 17 DEL 07/02/2025

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.

SERVIZIO IDRICO RURALE

Si rileva che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04.04.2014 è stato approvato il documento “*Schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio*” ed è stato conferito mandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per procedere all’affidamento alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a. – S.Ec.Am. S.p.a. – quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio a far data dal 1° Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2033.

Con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12.11.2014* sono stati approvati il contratto di servizio e il protocollo d’intesa ed è stata individuata quale data per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato il 1° gennaio 2015.

Si prende atto che dalla verifica della consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune risultano escluse dall’affidamento al Gestore Unico le Reti Idriche Rurali minori presenti nelle zone del Passo Forcola, Campostin e Vallaccia, giusta *Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2018*.

Si confermano per l’anno 2025 le tariffe precedentemente applicate, per la sola componente acquedotto, approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019*, come di seguito indicato:

ACQUEDOTTO:

- utenze a contatore:

quota fissa di esercizio:

- | | | |
|---|------|-------|
| - immobili adibiti ad abitazioni private | euro | 15,00 |
| - immobili comprensivi di attività commerciali,
artigianali, industriali o imprenditoriali | euro | 30,00 |

<u>tariffa a mc.</u>	euro	0,47
----------------------	------	------

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 800,00**.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - "CANONE UNICO"

Si espongono di seguito le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2025:

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€	1,50

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 10,33	0,34	€ 5,17	0,17
Occupazioni con piazzole manovra	€ 15,50	0,52	€ 7,75	0,26
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69
Occupazione con tende fisse o retraibili	€ -	0,00	€ -	0,00
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	€ -	0,00	€ -	0,00
Impianti a fune per trasporto pubblico e di merci	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti da privati	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti dal comune	€ -	0,00	€ -	0,00
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	€ -	0,00	€ -	0,00

DISTRIBUTORI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Distributori di carburanti	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)	€ 1,50	1,00

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente **non può essere inferiore a € 800,00.**

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Durata] * [Coefficiente\ di\ Durata\ Oraria]$

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 2,08	3,47	€ 1,04	1,73
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni effettuate per mestieri girovaghi ed artistici, di durata superiore a 6 ore	€ 0,52	0,87	€ 0,26	0,43
Occupazione con tende e simili.	€ -	0,00	€ -	0,00
Spettacoli viaggianti e circensi	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (con occupazioni massima di 10mq al giorno se superiore riduzione dell'80% su tariffa ordinaria)	€ -	0,00	€ -	0,00
Tipologia Occupazione-GIORNALIERE per l'esercizio del commercio:				
Occupazione effettuate con tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche	€ 1,55	2,58	€ 1,04	1,73
Commercio in sede fissa	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Spettacolo viaggiante	€ 2,07	3,45	€ 1,55	2,58

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni	0,5

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)	Coefficiente di Riduzione
fino a 6 ore	0
oltre le 6 ore	1

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€ 11,40
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,57	€ 17,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,86	€ 25,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€ 34,20
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,76	€ 22,80
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	€ 34,20
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,43	€ 42,75
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€ 51,30
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,48	€ 74,37
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,72	€ 111,56

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Volantinaggio]*

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio	Coefficiente	Tariffa
Volantinaggio (art. 59 comma 4 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATO	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubblicità sonora]*

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora	Coefficiente	Tariffa
Sonora (art. 60 comma 1 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATA	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€ 1,55

Urgenze (art. 70 comma 11 del Regolamento CANONE UNICO)	€ 40,00
---	---------

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 340.000,00**.

CANONE MERCATALE

Si confermano per l'anno 2025, le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate precedentemente applicate e approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.02.2024*, come di seguito indicato:

Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
	€ 0,75	1,25	€ 0,60	1,00

Ai sensi dell'art. 84 del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, il Comune di Livigno applica alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 3.105,00**.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il comma 738 dell'art. 1, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.

Il successivo comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione del prospetto che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

L'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019 e dall'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie prima non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

Il comma 767, così come modificato dall'articolo 1, comma 767, lettera b), dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), stabilisce che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023.

Alla luce delle suddette considerazioni, dovendo provvedere entro il 28 febbraio p.v. all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2025 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata stimata in € **8.181.170,00**, confermando le aliquote IMU e le detrazioni in vigore nel 2024, così come definite nel "prospetto delle aliquote" riferito all'anno 2025,

elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"* (c.d. "sganciamento TARI").

L'articolo 43, comma 11, del D. L. 50/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-*quinquies* citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

L'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga». Con la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025; in particolare il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) prevede che le entrate tariffarie dei gestori siano determinate sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, e che la loro definizione sia soggetta a un limite di crescita, determinato principalmente sulla base dei miglioramenti della qualità del servizio e/o dell'ampiezza del perimetro gestionale.

Con la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 pubblicata in data 21 gennaio, l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, ARERA ha definito le linee guida per la procedura biennale di aggiornamento dei Piani Economici Finanziari (PEF), già previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

Con deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani.

Con Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani.

Con deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2.

Successivamente, con la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif.

Con Deliberazione 7/2024/R/Rif, emanata in data 23 gennaio 2024, ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif, e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025.

Da ultimo, con Determinazione 2/DTAC/2024 del 16 aprile 2024, ARERA ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, nonché delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità; con tale delibera ha inoltre fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento (ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif).

Tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario relativo al periodo 2022-2025 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.05.2022 e da ultimo revisionato e aggiornato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2024, considerando la colonna relativa al 2025, la cui somma corrisponde a € **2.442.753,00**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,2%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - In attività da almeno (mesi): 1	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato	1,02%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locatate e non concesse in comodato nonche' abitazioni locatate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a: mesi: 7 Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	1,02%
--	---	-------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 6/2/2025 alle 10:18:05